

L'INDENNITA' di ACCOMPAGNAMENTO per gli Invalidi Civili

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (Legge 18/80)

L' Indennità di Accompagnamento viene erogata agli **invalidi civili** in possesso dei seguenti requisiti:

- **CODICE 5 - 6** (parte terza del [verbale di invalidità](#))
INVALIDO con
 - TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
 - TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
- **ETA'** tutte.
- **CITTADINANZA**
 - **Italiana**;
 - **Comunità Europea**
I cittadini degli Stati membri della Comunità Europea non hanno più l'obbligo di richiedere la Carta di Soggiorno U.E. ma è sufficiente l'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza ai sensi dell'art 16 del **Decreto Lgs.vo n.30 del 6 Febbraio 2007** (in vigore dall'11/4/2007);
 - **Cittadini stranieri** in possesso della "**Carta di Soggiorno**" o del "**Permesso di Soggiorno CE di lunga durata**" (ex carta di soggiorno);
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n° 306/2008 - vedi www.handylex.org
I cittadini extracomunitari che **NON sono titolari** di "Carta di Soggiorno" o del "Permesso di Soggiorno CE" **per sola mancanza dei requisiti reddituali**, hanno diritto all'Indennità di Accompagnamento (**Sentenza C.C. 29/7/2008 n. 306**; Illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, Legge 388/2000 - Finanziaria per l'anno 2001 -).
- **RESIDENZA** nel territorio italiano

INCOMPATIBILITA'

L'Indennità di Accompagnamento non può essere erogata se l'invalido percepisce un'analogha indennità concessa per cause di guerra, di lavoro o di servizio.

L'Indennità di Accompagnamento **NON può essere erogata per i periodi di:**

- **RICOVERI GRATUITI** (a carico del SSN) effettuati in reparti di "**lungodegenza**"
- **RICOVERI GRATUITI** (a carico del SSN) effettuati in reparti di "**riabilitazione**"
- **RICOVERI** in Strutture **con retta a totale carico di ENTE PUBBLICO** (Comune, ecc.).

DECORRENZA

Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di invalidità, salvo diversa decorrenza su espressa disposizione della Commissione Medica o da data successiva a quella di acquisizione dei requisiti di legge.

MENSILITA' = 12

IMPORTI

Gli importi dell'Indennità di Accompagnamento per i vari anni sono riportati nella [Tabella Importi](#).

Se l'invalido civile, già titolare di Indennità di Accompagnamento, **perde uno dei requisiti sopra indicati** (es: viene ricoverato gratuitamente o gli viene ridotto il grado di invalidità) **non ha più diritto al beneficio economico** e l'Indennità di Accompagnamento verrà revocata, con eventuale restituzione all'INPS delle somme indebitamente riscosse.

L'INVALIDO CIVILE E' TENUTO A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE SUDETTE VARIAZIONI.

Se l'Invalido Civile,

- che non aveva diritto all'Indennità di Accompagnamento, oppure
 - a cui era stato revocato il beneficio economico,
- entra / rientra in possesso dei requisiti di legge, può presentare nuova documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.